TESTO UNICO RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 33

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 17

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta la esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore puo' ricorrere al Prefetto, perche', ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente. La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello della elezione.

Versione in vigore dal 18 giugno 1957, non più in vigore dal 25 aprile 1976 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-recanti-norme-per-la-elezione-della-camera-dei-deputati/art-33-t-u-5-febbraio-1948-n-26-art-23-e-l-16-maggio-1956-n-493-art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it